Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 2 MARZO 1982:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(488)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 2 MARZO 1982:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1981.

(1057)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 977.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107, relativi al corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte

Art. 101. — Presso la facoltà di lettere e filosofia, con sede nell'istituto di antichità archeologia e arte, sono istituiti corsi biennali di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.

Il corso di perfezionamento in archeologia si articola nell'indirizzo paletnologico e nell'indirizzo archeologico.

Scopo dei corsi è di permettere l'approfondimento dello studio dell'archeologia e della storia dell'arte, e, in particolare, di preparare i laureati all'esercizio della funzione di tutela del patrimonio archeologico e artistico nell'ambito delle soprintendenze archeologica e ai beni architettonici, storici e dell'ambiente.

Art. 102. — Ai corsi possono iscriversi i laureati nella facoltà di lettere e filosofia, magistero e architettura. Il consiglio di facoltà, su motivata proposta del direttore dei corsi, può concedere l'iscrizione a laureati di altre facoltà o istituti superiori.

Per l'ammissione ai corsi è richiesto un colloquio nelle discipline fondamentali di ciascun corso e indirizzo.

Art. 103. — *a*) Sono materie fondamentali per il corso di archeologia, indirizzo paletnologico (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):

1) paletnologia;
2) antichità sarde.

b) Sono materie fondamentali per il corso di archeologia, indirizzo archeologico (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana.

c) Sono materie fondamentali per il corso di storia dell'arte (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):

1) storia dell'arte medioevale;
2) storia dell'arte moderna.

Sono materie complementari per entrambi i corsi:

1) antichità greche e romane;
2) archeologia cristiana;
3) archeologia fenicio-punica;
4) archeologia delle province romane;
5) archeologia medioevale;
6) epigrafia greca;
7) epigrafia latina;
8) estetica;
9) etruscologia e antichità italiche;
10) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico;
11) museografia e museologia;
12) numismatica antica;
13) numismatica medioevale e moderna;
14) paleografia e diplomatica;
15) preistoria e protostoria europea;
16) preistoria e protostoria mediterranea;
17) semitistica;
18) storia contemporanea;
19) storia dell'arte contemporanea;
20) storia dell'arte in Sardegna;
21) storia dell'Asia anteriore e del vicino Oriente;
22) storia del cinema;
23) storia della critica d'arte;
24) storia della musica;
25) storia della Sardegna;
26) storia delle religioni;
27) storia delle tecniche artistiche;
28) storia delle tradizioni popolari;
29) storia del teatro e dello spettacolo;
30) storia e tecnica del restauro;

31) storia greca;
32) storia medioevale;
33) storia romana;
35) topografia antica;
36) urbanistica.

Art. 104. — Sono obbligatori l'iscrizione, la frequenza e il superamento dell'esame nelle materie fondamentali e di tre complementari scelte dal candidato d'accordo con il docente della materia della dissertazione finale prescelta entro il 31 dicembre del primo anno. I perfezionandi sono tenuti a partecipare anche a esercitazioni e ricerche di tipo specialistico inerenti alle discipline che fanno oggetto d'esame.

L'anno di corso non è valido se lo studente non avrà preso l'iscrizione ad almeno due corsi di insegnamento e sostenuto due esami nel primo anno. Alla fine dei corsi è prevista la preparazione di una dissertazione, da discutere davanti a una commissione composta da almeno tre dei cinque docenti ufficiali delle materie scelte dal candidato. La commissione è costituita dal rettore, su proposta del direttore dei corsi, informandone il direttore dell'istituto di antichità archeologia e arte e il preside della facoltà di lettere e filosofia.

Al termine dei corsi, dopo il superamento di tutti gli esami, viene rilasciato un diploma di perfezionamento, nel quale saranno indicati il corso e l'indirizzo seguito.

Art. 105. — La direzione dei corsi è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nei corsi stessi. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nei corsi medesimi.

Il direttore dei corsi è nominato dalla facoltà di lettere e filosofia su proposta del direttore dell'istituto di antichità archeologia e arte. L'incarico di direttore è triennale e può essere rinnovato.

Art. 106. — I diplomati in uno dei corsi che intendessero iscriversi ad altro corso, saranno ammessi direttamente al secondo anno con l'obbligo di sostenere, oltre l'esame di dissertazione, gli esami normali stabiliti, caso per caso, dal direttore dei corsi, udito il consiglio di facoltà. Eventuali altri titoli dei diplomati potranno essere presi in considerazione dal consiglio di facoltà, caso per caso, ai fini di eventuale abbreviazione dei corsi e dispensa da esami.

Art. 107. — Per l'iscrizione a ciascuno dei corsi è previsto il pagamento di tasse e soprattasse pari al doppio di quelle richieste per il corso di laurea in lettere e filosofia. La ripartizione delle tasse e soprattasse pagate dagli allievi dei corsi sarà disposta dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio **1982**
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **31 ottobre 1981, n. 978.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1933, n. 1592 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 333, 334 e 335, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione
in pediatria preventiva e puericultura

Art. 333. — Presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Art. 334. — Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;
b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei

due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Art. 335. — Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di sessanta complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

Art. 336 — Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantile;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantile.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia e odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Art. 337. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola, per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltreché presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo.

Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **979.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, all'elenco dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria, è aggiunto il seguente nuovo corso di laurea:

ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico organizzativo.

Nel medesimo articolo l'insegnamento « impianti di trasporto, circolazione e traffico », obbligatorio sul piano della facoltà per il corso di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti, muta la denominazione in quella di: « infrastrutture dei trasporti ».

L'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà per il corso di laurea in ingegneria meccanica è soppresso ed è sostituito dal seguente:

calcolo numerico e programmazione;
calcolo e progetto di macchine;
elementi costruttivi delle macchine;
metallurgia e metallografia;
macchine II;
misure e collaudi.

All'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

misure sulle macchine e sugli impianti.

Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in ingegneria chimica l'insegnamento di « chimica fisica » è soppresso ed è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: « chimica applicata »; inoltre all'insegnamento di « chimica I » è soppressa l'indicazione « I »; nell'elenco degli insegnamenti del triennio di applicazione del medesimo corso di laurea, l'insegnamento di « chimica applicata » è soppresso ed è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: « chimica fisica »; inoltre nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà l'insegnamento di « applicazioni di chimica e chimica analitica » è soppresso e sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

reattori chimici;
elettrochimica.

L'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà per il corso di laurea in ingegneria aeronautica è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo elenco:

strutture aeronautiche;
tecnologie aeronautiche;
tecnologia meccanica;
controlli e servomeccanismi;
metallurgia e metallografia;
strumentazione ed impianti di bordo per aeromobili;
meccanica di volo.

Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in fisica nucleare l'insegnamento di « metallurgia e metallografia » è soppresso ed è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: « tecnologia meccanica ». Inoltre, nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del medesimo corso di laurea, l'insegnamento di « sicurezza e controllo del reattore nucleare » muta la denominazione in quella di « sicurezza del reattore nucleare », mentre l'insegnamento di « tecnologia meccanica » è soppresso ed è aggiunto il seguente nuovo insegnamento: « metallurgia e metallografia ».

Nel medesimo art. 76, sono inoltre aggiunte le seguenti norme relative all'istituzione del corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo:

« Il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo comprende i seguenti insegnamenti:

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI SUL PIANO NAZIONALE

a) *Biennio*

analisi matematica I;
geometria I;
fisica I;

chimica;
disegno;
analisi matematica II;
meccanica razionale;
fisica II;
economia applicata all'ingegneria (in sostituzione di geometria II).

b) *Triennio*:

scienza delle costruzioni;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica;
elettrotecnica;
economia ed organizzazione aziendale;
teoria dei sistemi;
ricerca operativa;
tecnologie meccaniche;
calcolo numerico e programmazione;
impianti meccanici.

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI SUL PIANO DELLA FACOLTÀ

Triennio:

metallurgia e metallografia;
statistica e calcolo delle probabilità;
elementi di informatica;
complementi di impianti meccanici;
complementi di tecnologia meccanica;
affidabilità controllo di qualità e manutenzione;
gestione della produzione industriale.

L'art. 77, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari, è soppresso ed è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 77. — Sono insegnamenti complementari a scelta dello studente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, i seguenti:

acquedotti e fognature;
acustica applicata;
aerodinamica;
aerodinamica sperimentale;
aeronautica generale;
affidabilità controllo di qualità e manutenzione;
affidabilità e sicurezza nell'industria chimica;
agronomia generale;
analisi degli incidenti nucleari;
analisi dei sistemi territoriali ed economia urbanistica;
analisi sperimentale delle tensioni;
antenne e propagazione;
applicazioni degli isotopi;
applicazioni elettriche;
architettura e composizione architettonica;
architettura tecnica;
architettura tecnica II;
arte mineraria;
bonifica ed irrigazione;
statistica e calcolo delle probabilità;
calcolo e progetto di macchine;
calcolo numerico e programmazione;
campi elettromagnetici e circuiti;
caratteri distributivi degli edifici;
centrali elettriche;
chimica applicata;
chimica del reattore nucleare;
chimica delle radiazioni;
chimica fisica;
chimica fisica applicata;
chimica industriale;
chimica macromolecolare;
chimica metallurgica;
chimica organica;
cicli di lavorazione ed attrezzature;
circuiti logici e calcolatrici elettroniche;
circuiti logici e calcolatrici elettroniche II;
complementi di architettura tecnica;
complementi di controlli automatici;
chimica industriale II;
complementi di costruzione di macchine;
complementi di gasdinamica;
complementi di idraulica;
complementi di impianti meccanici;
complementi di impianti nucleari;
complementi di macchine elettriche;
complementi di matematica;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica della rappresentazione;
complementi di tecnologia meccanica;
complementi di termodinamica;
complementi di urbanistica;
complementi ed applicazioni di chimica per l'ingegneria;
componenti elettronici;
comunicazioni elettriche;
conservazione del suolo;
controlli automatici;
controlli e servomeccanismi;
corrosioni;
costruzione di macchine;
costruzione di macchine elettriche;
costruzione di ponti;
costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
costruzioni aeronautiche;
costruzioni idrauliche;
costruzioni in sotterraneo;
costruzioni in zona sismica;
costruzioni marittime;
costruzioni metalliche;
dinamica delle strutture;
dinamica, simulazione e controllo delle apparecchiature chimiche;
dosimetria ed effetti delle radiazioni sui materiali;
economia applicata all'ingegneria;
economia e politica agraria;
economia ed organizzazione aziendale;
elementi costruttivi delle macchine;
elementi di composizione architettonica;
elementi di informatica;
elementi di pianificazione territoriale e legislazione urbanistica;
elementi e costruzioni di macchine;
elettrochimica;
elettrochimica organica;
elettronica applicata;
elettronica applicata I;
elettronica applicata II;
elettronica biologica;
elettronica nucleare;
elettrotecnica II;
energetica;
esercizio dei sistemi di trasporto;

estimo ed esercizio professionale;
fisica atomica;
fisica del reattore nucleare;
fisica nucleare;
fisiologia generale;
fluidodinamica delle macchine;
gasdinamica;
geologia applicata all'ingegneria;
geotecnica;
gestione della produzione industriale;
gestione delle risorse energetiche nel territorio;
impianti ausiliari navali;
impianti chimici;
impianti chimici II;
impianti di irraggiamento;
impianti di separazione isotopica;
impianti elettrici;
impianti elettrici a media e bassa tensione;
impianti industriali chimici e petrolchimici;
impianti meccanici;
impianti nucleari;
impianti speciali idraulici;
impianti termotecnici;
infrastrutture aeroportuali;
infrastrutture dei trasporti;
ingegneria del nocciolo;
ingegneria sanitaria;
lavorazioni non convenzionali e macchine utensili speciali;
macchine;
macchine acceleratrici di bassa e media energia;
macchine da cantiere ed impianti stradali;
macchine elettriche;
macchine II;
macchine dei fluidi;
meccanica del volo;
meccanica delle rocce;
metallurgia e metallografia;
metodi matematici per l'ingegneria;
microelettronica;
misure e strumentazioni automatiche;
misure elettriche;
misure elettroniche;
misure e collaudi;
misure sulle macchine e sugli impianti;
misure termofluidodinamiche;
motori per aeromobili;
optoelettronica;
organizzazione industriale;
pianificazione dei trasporti;
prefabbricazione, industrializzazione edilizia e cantiere;
preparazione meccanica dei minerali;
princìpi di ingegneria chimica;
princìpi ei applicazioni del laser;
princìpi ed elementi di navigazione ed assistenza al volo;
processi ed apparecchiature di trasferimento;
progetti di costruzioni stradali e ferroviarie;
progetti di impianti tecnici;
progetti di strutture;
progetto di apparecchiature per l'industria chimica;
proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
radioprotezione;
radiotecnica;
reattori chimici;
ricerca operativa;
scienza dei metalli;
sicurezza del reattore nucleare;
sintesi circuitale attiva e passiva;
sistemi biologici;
sistemi di telecomunicazione;
stabilità dei pendii e costruzioni di terra;
statica delle strutture prefabbricate;
strumentazione ed impianti di bordo per aeromobili;
strumentazioni e misure negli impianti chimici;
strumenti e misure nucleari (con laboratori);
strumenti e misure nucleari II;
struttura della materia;
strutture aeronautiche;
tecnica degli endoreattori;
tecnica degli impianti elettrici;
tecnica dei lavori stradali;
tecnica del controllo ambientale;
tecnica del freddo;
tecnica del traffico e della circolazione;
tecnica della sperimentazione e collaudo delle strutture;
tecnica delle costruzioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica delle iperfrequenze;
tecnica delle vibrazioni;
tecnica e applicazione dei controlli automatici;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica ed economia dei trasporti aerei;
tecnica urbanistica;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologia dei polimeri;
tecnologia meccanica;
tecnologie aeronautiche;
tecnologie elettrochimiche;
tecnologie generali dei materiali;
tecnologie meccaniche applicate alle costruzioni navali;
tecnologie speciali;
tecnologie speciali per elettrotecnici ed elettronici;
teoria dei sistemi;
teoria dell'informazione;
teoria delle reti elettriche;
teoria e tecnica della combustione;
termodinamica e termocinetica applicate;
termotecnica industriale;
topografia;
urbanistica.

L'art. 91, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di ingegneria, è soppresso ed è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 91. — Presso la facoltà di ingegneria sono costituiti i seguenti istituti:

aeronautica;
applicazioni ed impianti nucleari;
architettura tecnica;
automatica e sistemistica;
costruzioni di macchine;
costruzioni stradali;
disegno e topografia;
elettrotecnica ed elettronica;
fisica tecnica;
gasdinamica;

ingegneria chimica;
ingegneria geotecnica e mineraria;
idraulica;
macchine;
scienza delle costruzioni;
tecnologie meccaniche;
trasporti;
matematica;
fisica.

Il presedente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **980**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 142, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

scienza e tecnologia delle carni;
statistica applicata alla produzione animale;
informatica e statistica applicata alla epidemiologia;
citogenetica veterinaria;
semeiologia ed epidemiologia degli allevamenti intensivi;
valutazione bromatologica degli alimenti per uso zootecnico;
etologia e patologia del comportamento degli animali domestici;
terapia veterinaria di gruppo;
economia degli allevamenti nella C.E.E.;
patologia molecolare.

Nell'art. 143 gli ultimi cinque commi sono soppressi e così sostituiti:

a) fisiologia generale e speciale veterinaria I e II (fisica biologica), chimica I e II, microbiologia generale veterinaria, rispetto alla patologia generale veterinaria;

b) patologia generale veterinaria, rispetto all'anatomia patologica generale e speciale veterinaria I e II, farmacologia e farmacodinamia veterinaria, propedeutica: 1) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica, patologia medica degli animali domestici, propedeutica: 2) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, patologia chirurgica veterinaria e podologia, medicina operatoria veterinaria;

c) propedeutica: 1) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica veterinaria;

d) propedeutica: 2) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, patologia chirurgica veterinaria e podologia e medicina operatoria veterinaria rispetto a clinica chirurgica veterinaria;

e) ostetricia veterinaria e patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto a clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

f) microbiologia generale veterinaria rispetto a patologia generale veterinaria, patologia e profilassi delle malattie infettive I e II, patologia aviare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 233

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. **57**.

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, recante la disciplina della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, la cui conversione in legge non appare possibile nei prescritti termini costituzionali;

Considerato che permangono i motivi di straordinaria necessità ed urgenza che hanno determinato l'adozione del citato decreto-legge;

Ravvisata la necessità di assicurare comunque la continuità dell'applicazione delle norme in esso contenute, inserendovi anche le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase della emergenza dal commissario per le zone terremotate, cessato dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello riveniente al commissario dal prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'art. 15-*bis* del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonché da ufficiali generali.

I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.

Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.

Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982 il medesimo trattamento economico e di missione nonché il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al precedente quarto comma si applica anche al personale che già presta la sua opera in base a convenzione stipulata col commissario per le zone terremotate.

Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal commissario per le zone terremotate, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Entro il 31 marzo 1983, il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce al Parlamento sui risultati della propria gestione.

Art. 2.

Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono al commissario per le zone terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.

I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali sono acquisiti al patrimonio comunale con vincolo di destinazione al pubblico servizio, senza diritto a corrispettivo.

Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonché di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I beni di cui al precedente terzo comma dalla data della richiesta del loro recupero sono gestiti dalle Forze armate, secondo criteri che sono determinati dal Ministro della difesa, di intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

In ordine a quanto precede sono applicabili al personale militare della Difesa i limiti di spesa già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per le corrispondenti qualifiche del personale civile.

Art. 3.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonché nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di associazioni sindacali, politiche, religiose ed assistenziali e di organi di informazione.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le donazioni di beni di cui alle lettere *a*) e *c*) di cui al primo comma, da chiunque provengano, effettuate per conto del commissario per le zone terremotate e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Sono altresì prorogate fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo 5, limitatamente alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi.

Le disposizioni dell'art. 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per le operazioni non considerate, ai sensi dei commi precedenti, cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti della imposta sul valore aggiunto ed effettuate nell'anno 1982 dai soggetti indicati nello stesso articolo.

Gli interessi maturati sui depositi delle somme del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché i conferimenti e le erogazioni disposti dal 23 novembre 1980 al 22 dicembre 1981, si considerano legittimamente posti in essere, ancorché difformi dalle norme in vigore, purché diretti comunque a sostenere l'attività di soccorso e a conseguire la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e sempre che non sia derivato profitto alcuno all'organo, agli amministratori o al funzionario disponente.

I contributi concessi dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata si intendono legittimamente conferiti ancorché destinati od utilizzati per interventi od esecuzione di opere non direttamente riconducibili alla fase dell'emergenza ma comunque rispondenti alle esigenze della ricostruzione.

Restano, altresì, valide ed efficaci le deliberazioni di utilizzazione di fondi per interventi o per esecuzione di opere di cui al precedente comma, assunte anche in sanatoria dalle amministrazioni locali.

Art. 5.

Fino al 31 dicembre 1983 a favore degli amministratori dei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 e 22 maggio 1981, nonché dei presidenti delle amministrazioni provinciali di Avellino, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di due assessori, per i comuni disastrati, e del sindaco o di un suo delegato e di un assessore per i comuni gravemente danneggiati;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di tre assessori e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questo designato;

3) quanto ai comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno, del sindaco e della giunta municipale e di un rappresentante del gruppo più consistente appartenente alla minoranza consiliare, da questo designato.

Ai fini della gestione dei provvedimenti di cui al successivo art. 7, è autorizzato il collocamento in aspettativa, senza speciale indennità e fino al 31 luglio 1982, dei sindaci dei comuni considerati danneggiati.

Nelle comunità montane e nelle unità sanitarie locali comprendenti comuni disastrati l'aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato e di un assessore per le prime, ovvero del presidente del comitato di gestione o di un suo delegato e di un componente del comitato di gestione per le seconde.

Il sindaco, il presidente della comunità montana e il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale determinano, rispettivamente, quali degli assessori o quali dei componenti del comitato possono essere collocati in aspettativa, informandone le relative assemblee nella prima seduta utile.

Agli amministratori collocati in aspettativa spettano il trattamento di missione e l'indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.

Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni di cui al primo comma, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando gli amministratori incaricati aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione.

Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al primo comma, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorché i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

I trasferimenti di ufficio di cui all'ultimo comma dell'art. 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, una indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastrati e dei segretari delle amministrazioni provinciali di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno.

I prefetti delle province di Salerno, Avellino e Potenza, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi tellurici, potranno utilizzare presso le prefetture o presso gli uffici e i servizi degli enti locali segretari comunali, in misura non superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale.

I segretari di cui al comma precedente saranno distaccati dalle sedi presso cui prestano servizio, conservando la titolarità delle rispettive segreterie, nonché la retribuzione in atto percepita a norma delle vigenti disposizioni.

Le retribuzioni spettanti al personale posto a disposizione delle prefetture resteranno a carico dei bilanci degli enti di provenienza; quelle previste per segretari destinati agli uffici o servizi di altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi.

Alla copertura delle sedi rimaste temporaneamente scoperte per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni di cui sopra, provvederanno i prefetti o il Ministero dell'interno, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La disposizione di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, si provvede, a domanda, alla immediata immissione nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, nel limite del 10 per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto dalle piante organiche degli uffici periferici con sede nelle regioni Campania e Basilicata, del Ministero stesso.

L'immissione in ruolo, aggiuntiva alla riserva di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non comporta ulteriore aumento della dotazione organica del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, già incrementata dall'art. 5-*sexies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

Alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni del secondo comma del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

I provveditori alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata, al fine di dotare gli uffici di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'ordinanza 9 aprile 1981, n. 198, del commissario per le zone terremotate, nel limite del 10 per cento del numero complessivo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici della Amministrazione dei lavori pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata.

Art. 7.

I sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino comunque alcun incremento del contributo.

Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.

I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dalla autorizzazione di cui al precedente primo comma, decadono dal beneficio.

Le somme eventualmente già riscosse, in base al precedente terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti al medesimo titolo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di cui al primo comma è subordinata all'espressa rinuncia a godere dei benefici di cui alla citata legge n. 219 per le unità immobiliari interessate. I sindaci dei comuni di cui al primo comma invitano gli interessati a dichiarare entro trenta giorni se intendano rinunciare ai predetti benefici. Analogo invito viene rivolto dai sindaci a coloro i quali entro il 15 settembre 1981 hanno delegato i comuni alla esecuzione delle opere di riattazione degli immobili. Il secondo comma dell'art. 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma ».

Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato fino al 31 luglio 1982.

Il CIPE emana, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per il coordinamento o la unificazione dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le norme devono prevedere l'esclu-

sione dall'assegnazione di alloggi, per la durata di anni cinque, di inquilini che abbiano rinunciato a rientrare in alloggi riattati o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria.

Art. 8.

I programmi di recupero edilizio predisposti d'ufficio dal comune di Napoli, di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate 14 ottobre 1981, n. 413, approvati con provvedimento commissariale, ma non finanziati alla data del 31 dicembre 1981, possono essere eseguiti a carico del fondo istituito dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti che operano per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'attuazione ed al coordinamento, con modalità straordinarie e procedure d'urgenza, degli interventi di sviluppo previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede un gruppo di lavoro composto da tre Ministri, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e dai presidenti delle regioni Basilicata e Campania.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può delegare, nell'ambito del gruppo di lavoro, i poteri di cui al precedente secondo comma.

Per le esigenze di cui al presente articolo, è costituito, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, uno speciale ufficio. Con decreto ministeriale si provvederà ad assicurarne il funzionamento ed i relativi oneri fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 10.

I comuni interessati al programma edilizio previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, possono osservare la procedura fissata dagli articoli 80 e seguenti della citata legge n. 219, nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, per la edilizia economica e popolare, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee.

L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare.

Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 11.

Fino a quando le regioni Campania e Basilicata non avranno provveduto ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e comunque per non oltre un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del genio civile.

La responsabilità per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.

La responsabilità di cui al comma precedente è estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Nei comuni di cui al primo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 12.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, tramite i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti, i progetti predisposti dai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, per l'installazione di prefabbricati comunque loro donati sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree e, sentita la regione competente, sottopone al CIPE il relativo fabbisogno finanziario per l'eventuale assegnazione ai singoli comuni dei fondi necessari. La spesa è posta a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 13.

I comuni terremotati della Campania e della Basilicata individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1983 le assunzioni o il convenzionamento di personale straordinario autorizzati dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata per fronteggiare le esigenze insorte a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e, pertanto, possono iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio gli impegni finanziari corrispondenti all'esercizio.

Art. 14.

Nel riparto dei fondi di cui alla lettera *f*) del primo comma dell'art. 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 1-*bis* di cui alla legge 6 agosto 1981, n. 456, il CIPE deve dare priorità ai finanziamenti di strutture sanitarie o di completamento di strutture sanitarie site in comuni disastrati o gravemente danneggiati, i cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1000 abitanti.

Art. 15.

Per il bienno 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base ed uffici socio-sanitari delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate.

Per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera *b*), del citato decreto.

Art. 16.

L'espressione « voto limitato » contenuta nell'art. 14, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, va intesa nel senso che deve essere comunque garantita la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 17.

All'art. 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, al primo comma, le parole da: « Nel settore agricolo », fino a « l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco », sono sostituite dalle seguenti: « Il trattamento di cui al presente comma è esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 e del 22 maggio 1981. Tale trattamento è corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennità speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980, in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennità assistenziale *una tantum* di L. 300.000, maggiorata di lire 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari ».

Art. 18.

Il Ministro dei lavori pubblici determina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere a professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia di urbanistica a favore dei comuni e delle comunità montane delle regioni della Campania e Basilicata.

Le tariffe professionali in vigore sono ridotte del 50 per cento per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

Le determinazioni di cui ai commi precedenti prevalgono sulle convenzioni stipulate ancorché perfette.

Art. 19.

Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attività previste dall'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte dei tecnici abilitati.

Art. 20.

Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

Detto personale può essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 21.

Il CIPE è autorizzato ad assegnare, sui fondi destinati alla regione Basilicata per il programma 1982, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la somma di lire 5 miliardi per far fronte alle esigenze edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata al fine di consentire l'inizio dei corsi di insegnamento per l'anno accademico 1982-83.

Art. 22.

Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro 21 novembre 1981, di approvazione della delibera n. 17, adottata dalla commissione regionale per l'impiego della Campania il 20 novembre 1981, concernenti l'avviamento al lavoro di manodopera disoccupata della Campania e della Basilicata, non si applicano nei confronti degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

Art. 23.

La legge 14 maggio 1981, n. 219, è così modificata:

all'art. 9, nell'ottavo comma, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 »;

all'art. 14, nel secondo comma, le parole: « nel termine perentorio del 30 giugno 1982 », sono sostituite dalle seguenti: « nel termine del 30 giugno 1983 »;

all'art. 21, nel terzo comma, le parole: « entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 »;

all'art. 22, nel secondo comma, le parole: « entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 »;

all'art. 24, nel terzo comma, le parole: « 30 giugno 1982 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1983 »;

all'art. 28, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

« Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame

delle opposizioni devono essere sentite le competenti sovrintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre giorni venti dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito. »;

conseguentemente è soppresso il tredicesimo comma;

i commi settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:

« Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.

I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinino interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi alla regione che, nel termine perentorio di giorni 30, li approva ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.

Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale. »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I piani non ancora approvati dalla regione alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze come disciplinate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza. »;

all'art. 55, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e tra i danneggiati quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 14-*undecies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma del precedente articolo 28.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente art. 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in mesi tre.

Nei comuni che non si avvalgano della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti. »;

all'art. 60, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al precedente primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente art. 3. ».

Art. 24.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, che, in dipendenza del sisma del 23 novembre 1980, hanno ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in Campania o Basilicata, sono, a domanda, definitivamente trasferiti nelle nuove sedi.

Art. 25.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fatti salvi quelli finora rimasti a carico dei rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.

L'importo delle spese sostenute dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nell'anno 1981 e per la gestione stralcio prevista dal presente decreto nell'anno 1982, imputato al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto al fondo stesso ed è iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1983.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 16

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1982.

Autorizzazione per la dismissione del servizio di prestito pignoratizio presso una dipendenza della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, n. 804 con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Macerata nella Cassa di risparmio della provincia di Macerata;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1958 con il quale sono state fissate le condizioni per l'incorporazione sopra citata;

Visto il vigente statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Considerato che il consiglio di amministrazione della predetta Cassa nella riunione del 13 dicembre 1977 ha deliberato di dismettere il servizio delle operazioni di credito su pegno nel territorio del comune di Recanati, operazioni che, a partire dal 1975, sono di fatto del tutto cessate;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'articolo 14 l. b.;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, è autorizzata a dismettere il servizio delle operazioni di credito su pegno nel comune di Recanati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1012)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato (Pisa);

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 20 dicembre 1979 e 17 aprile 1980 e dell'assemblea dei soci in data 29 marzo 1980;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 8), 48, lettera *i*) e aggiunta lettera *v*), 52, primo e secondo comma, 53, secondo comma 58, lettera *e*) dello statuto della Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19, punto 8):

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

(*Omissis*).

Art. 48, lettera *i*) e lettera *v*):

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purché i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie.

(*Omissis*).

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa di accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 53, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 58, lettera *e*):

e) prestare cauzioni e fidejussioni, accettazioni ed avalli, a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per il rilascio degli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(1019)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, in Pescara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

o statuto della Cassa di risparmio di Pescara
:to Aprutino, con sede in Pescara;
e delibere del consiglio di amministrazione del-
:ta Cassa in data 5 settembre 1979 e 2 apri-

posta del governatore della Banca d'Italia;
a l'esistenza di particolari motivi d'urgenza,
lare comunicazione del presente provvedimen-
nitato interministeriale per il credito ed il ri-
nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 del-
bancaria;

Decreta:

approvate le modifiche degli articoli 43, com-
e secondo, e 44 comma secondo, dello statu-
Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Apru-
onformità del seguente testo:

primo e secondo comma. — La scadenza delle
e delle note di pegno non dovrà essere supe-
odici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare
rinnovazioni, previa congrua decurtazione od
lmente senza decurtazione.

o, però, ammettersi allo sconto cambiali con
fino a diciotto mesi quando trattisi di ope-
i cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni
da patto di riservato dominio o da privilegio
dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di
ciali.

, secondo comma. — Le ipoteche potranno es-
he di grado posteriore al primo sempre che
tare residuo dei crediti garantiti dalle ipote-
edenti, unitamente all'ammontare di quelli ga-
n le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa,
ri la metà del valore cauzionale degli immobili
garanzia.

sente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*
della Repubblica italiana.

a, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

O 8 febbraio 1982.

zazione alla « The Hongkong and Shangai Banking on », in Hong Kong, ad istituire una filiale in

IL MINISTRO DEL TESORO

l regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
e modificazioni ed integrazioni;
l decreto legislativo del Capo provvisorio dello
luglio 1947, n. 691;
a domanda avanzata dalla « The Hongkong and
Banking Corporation » — Hong Kong, per
utorizzata ad istituire una propria filiale in

a con il Ministro degli affari esteri;
ta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dello
della legge bancaria;

Decreta:

he Hongkong and Shangai Banking Corpora-
n sede in Hong Kong, è autorizzata ad istituire
o una filiale per svolgere l'attività prevista dal-
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
sive modificazioni ed integrazioni.

La filiale avrà un fondo di dotazione pari al controvalore in lire di $ USA 15 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

(1011) *Il Ministro*: ANDREATTA

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 3 settembre 1981;
Su proposta del governatore della Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 51, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in conformità del seguente testo:

« Art. 51, lettera *g*):

g) operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14% e 14% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

(1023) *Il Ministro*: ANDREATTA

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 2 febbraio 1981.

Tessera di riconoscimento per i marittimi di prima e seconda categoria rilasciata ai sensi della convenzione OIL n. 108, adottata a Ginevra il 13 maggio 1958.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961 n. 1600 con il quale è stata ratificata la convenzione internazionale del lavoro n. 108 adottata a Ginevra il 13 maggio 1958;

Considerato che sulla base di quanto disposto dalla predetta convenzione internazionale ogni Stato ratificante è tenuto a rilasciare ai marittimi che ne facciano richiesta una « tessera di riconoscimento », di facile con-

sultazione e di ridotte dimensioni, sulla quale siano riportati tutti i dati richiesti dall'art. 2 della convenzione sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 18 gennaio 1980 con il quale è stato approvato il nuovo modello di libretto di navigazione per la prima e la seconda categoria della gente di mare;

Ritenuto che il libretto di navigazione, ancorché abbia valore di documento di identità e di passaporto per gli espatri connessi all'esercizio della professione marittima, giusta l'art. 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, non resta in possesso continuativo del marittimo, in quanto deve essere consegnato al comando di bordo all'atto dell'imbarco;

Preso atto che il marittimo in franchigia in porti esteri è sprovvisto di un documento che ne attesti la professione;

Considerata la necessità di dotare i marittimi di prima e seconda categoria che si rechino all'estero per ragioni di lavoro di una apposita tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale OIL n. 108;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito modello di tessera di riconoscimento da valere per la gente di mare di prima e di seconda categoria, che sarà inscritto al n. 203 del modulario del Ministero della marina mercantile come modello periferico n. 16.

La tessera consta di tre parti: la prima, stamp[ata] sul frontespizio e sul retro, da consegnarsi al m[ari]timo debitamente compilata; la seconda, distinta in [due] sezioni di cui una da inviarsi al centro elaborazione [da]ti del Ministero della marina mercantile e l'altra da [ap]plicarsi sul libretto di navigazione del marittimo a [at]tificazione dell'avvenuta consegna; la terza da conser[var]si come matrice presso l'autorità marittima che [ef]fettua la consegna.

Art. 2.

La tessera di riconoscimento sarà rilasciata gratu[ita]mente, secondo quanto disposto dal decreto del [Pre]sidente della Repubblica 30 novembre 1979 n. 718 [pub]blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1[980,] dalla capitaneria di porto o dall'ufficio circondariale [di] inscrizione su richiesta del lavoratore marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazz[etta] Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1981

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

MODULARIO MAR. MERC. 203

Mod. 16

VALIDA SOLO ALL'ESTERO
VALID ONLY ABROAD

MARINA MERCANTILE ITALIANA
ITALIAN MERCHANT MARINE

COMPARTIMENTO DI
COMPARTMENT OF

Tessera di riconoscimento della Gente di mare rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Internazionale del Lavoro n. 108 (Ginevra 13 maggio 1958) ratificata con D.P.R. 23 ottobre 1961 n. 1600.

Recognition ticket of seafarers released according to article 2 of the International Labour Convention n. 108 (Geneva 13 may 1958) ratified by D.P.R. 23 october 1961 n. 1600.

TESSERA N. ____________

Cognome ____________

Nome ____________

Data di nascita ____________

Luogo di nascita ____________

Nazionalita' ____________

Iscritto al n. ______ di ___ categoria

delle matricole di ____________

Firma del marittimo

Rilasciato il ____________

Da ____________

Firma dell'Autorita' Marittima

MATRICE

ESSERA N.
CKET N. ____________

gnome
rname ____________

me
me ____________

ritto al n. categoria
gistration n. ______ category ___

lle matricole di
____

sciata da il
leased by ________ on ____

APPLICARE SUL LIBRETTO ____

ESSERA N. ____________
gnome ____________
me ____________
ta di nascita ____________
ogo di nascita ____________
ritto al n. ______ di ___ categoria
lle matricole di ____________
asciata il ____________
____

L C.E.D.

TESSERA N.
TICKET N. ____________

Cognome
Surname ____________

Nome
Name ____________

Data di nascita
Date of birth ____________

Luogo di nascita
Place of birth ____________

Nazionalita'
Nationality ____________

Firma del marittimo
Signature of the holder

Colore degli occhi Statura
Colour of eyes ________ Height ___
Segni particolari
Distinguishing marks ____________
____

asciata da
leased by ____________
scade il
______ valid until to ______

____
Firma dell'Autorita' Marittima
Signature of the maritime Authority

validata da
lidated by ____________
scade il
______ valid until to ______

____
Firma dell'Autorita' Marittima
Signature of the maritime Autority

ssera di riconoscimento valida cinque
ni dalla date di rilascio o di convalida.

cognition ticket valid for five years
m the date of release or validation.

ANNOTAZIONI
NOTES

Gruppo sanguigno
Blood group ___ RH ___

____
L'Ufficiale sanitario
The health Officier

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 1982.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, modificative di analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris vie ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 10 luglio 1981 della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris vie », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, modificative delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni particolari di polizza della tariffa P/4, Progreval 4, modificative delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 4 settembre 1980, n. 12710, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della campagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris vie », con sede in Genova.

Roma, addì 26 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1000)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **981**.

Estinzione della fondazione « Premio di studio dott. Ugo Fano », in Torino.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Premio di studio dott. Ugo Fano », in Torino, presso l'Università degli studi, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio residuo viene destinato all'istituzione di un premio, *una tantum* intitolato al dott. Ugo Fano, da conferire in base ad un apposito regolamento rettorale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1982
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 81

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **982**.

Estinzione della fondazione « Borsa di studio prof. [Vin]cenzo Vianello », in Torino.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 9 [otto]bre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro d[ella] pubblica istruzione, viene dichiarata estinta la [fon]dazione « Borsa di studio prof. Vincenzo Vianello » [in] Torino, presso l'Università degli studi, ed il rela[tivo] patrimonio residuo viene destinato all'istituzione [di] un premio di L. 100.000 da conferire ad uno stud[ente] della facoltà di economia e commercio in base ad apposito regolamento rettorale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1982
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 82

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **983**.

Estinzione della fondazione « Borsa di studio Giov[anni] Vianello comandante marittimo », in Torino.

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 9 [otto]bre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro [della] pubblica istruzione, la fondazione « Borsa di st[udio] Giovanni Vianello comandante marittimo », in [To]rino, presso l'Università degli studi, viene dichia[rata] estinta ed il relativo patrimonio residuo viene d[esti]nato all'istituzione di un unico premio da confe[rire] in base ad un apposito regolamento rettorale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1982
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 83

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **984**.

Estinzione della fondazione « Antonio Carle », in To[rino].

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 9 [otto]bre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro [della] pubblica istruzione, la fondazione « Antonio Ca[rle] » in Torino, viene dichiarata estinta, ed il relativ[o pa]trimonio residuo viene destinato all'istituzione d[i un] premio, intitolato ad « Antonio Carle », da conf[erire] in base ad un apposito regolamento rettorale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1982
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 80

DECRETO 11 dicembre 1981, n. **985**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazi[onale] incremento razze equine, in Roma.

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 1[1 di]cembre 1981, col quale, sulla proposta del Min[istro] dell'agricoltura e delle foreste, viene approvat[o il] nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento r[azze] equine (UNIRE), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1982
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 171

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 249.781.694 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 260.732.456 iscritto a ruolo a nome alla ditta Ricci Quirino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1033)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Rosignano Marittimo.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Rosignano Marittima è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 288.574.136 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 295.997.922 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Assilli Umberto e Dottori Ennio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1034)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Castelvolturno è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 709.110.839 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 750.381.840 iscritto a ruolo a nome della ditta Capone Luigi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1035)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Somma Vesuviana.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Somma Vesuviana è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 290.417.437 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 309.859.631 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Giuseppe Cerciello, Maria Cerciello e Gaetano Iovino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1036)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Scisciano.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Scisciano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 72.305.341 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 75.186.610 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Velucom, della coop. Palazzuolo e della coop. La Primula.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1037)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Afragola.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Afragola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 533.669.336 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 559.824.644 iscritto a ruolo a nome ditte varie.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1038)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Buscetto, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.O. - Industrie riunite, con sede legale in Beinasco (Torino), con sede centrale di Beinasco e unità di Beinasco (la Autoparti e Fisma/Ulma) Asti (Way Assauto) Lazzate (Descam) Serravalle (Hellebore) Moncalieri (Altissimo/DPA) Regina Margherita (Gallino) Rivalta (Gallino) Borgaretto (Gallino) Bruino (SIRTAL) e Monale d'Asti (DPA), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica di Spilamberto di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 13 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica di Spilamberto di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 12 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hi-Fi Galactron International di Ariccia (Roma), è prolungata al 6 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hi-Fi Galactron International di Ariccia (Roma), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villafloor, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimenti in Villacidro e Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1039)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lambrusco di Parma ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Lambrusco di Parma » ha espresso parere contrario al riconoscimento di tale denominazione.

(927)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Montuni del Reno ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino «Montuni del Reno », ha espresso parere contrario al riconoscimento di tale denominazione.

(928)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 20 febbraio 1982 la Banca Popolare Valconca - Soc. coop, a r.l., in Morciano di Romagna (Forlì), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dal'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(1040)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 24 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1267,30	1267,30	1267,30	1267,30	1267,25	1267,25	1267,20	1267,30	1267,30	1267,30
Dollaro canadese	1039,20	1039,20	1039,50	1039,20	1038 —	1039,15	1039,30	1039,20	1039,20	1039,20
Marco germanico	537,15	537,15	536,90	537,15	536,50	537,20	536,85	537,15	537,15	537,15
Fiorino olandese	489,04	489,04	489,37	489,04	488,60	489,05	489,10	489,04	489,04	489,05
Franco belga	29,287	29,287	29,28	29,287	29,25	29,30	29,29	29,287	29,287	29,30
Franco francese	210,59	210,59	210,60	210,59	210,40	210,60	210,60	210,59	210,59	210,60
Lira sterlina	2319,30	2319,30	2319 —	2319,30	2316 —	2319,25	2319 —	2319,30	2319,30	2319,30
Lira irlandese	1893,90	1893,90	1895 —	1893,90	1891 —	—	1895 —	1893,90	1893,90	—
Corona danese	160,22	160,22	160,40	160,22	16 —	160,20	160,20	160,22	160,22	160,20
Corona norvegese	211,06	211,06	211 —	211,06	210,75	211,05	211,10	211,06	211,06	211,10
Corona svedese	219,98	219,98	219,90	219,98	219,80	219,95	220,06	219,98	219,98	220 —
Franco svizzero	667,52	667,52	667,50	667,52	676,75	677,50	677,85	667,52	667,52	677,50
Scellino austriaco	76,447	76,447	76,45	76,447	76,35	76,45	76,495	76,447	76,447	76,45
Escudo portoghese	18,36	18,36	18,35	18,36	18,30	18,35	18,35	18,36	18,36	18,35
Peseta spagnola	12,35	12,35	12,37	12,35	12,35	12,30	12,363	12,35	12,35	12,35
Yen giapponese	5,418	5,418	5,4250	5,418	5,41	5,40	5,412	5,418	5,418	5,41
E.C.U.	1301,38	1301,38	—	1301,38	—	—	1301,38	1301,38	1301,38	—

Media dei titoli del 24 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	37,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,375
» 5,50 % » » 1968-83	90,225
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	78,650
» 6 % » » 1971-86	73,400
» 6 % » » 1972-87	75,500
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	68,700
» 10 % » » 1977-92	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,800
» » » » 1- 5-1979/82	99,775
» » » » 1- 5-1980/82	99,750
» » » » 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,700
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,775
» » » » 1- 1-1980/83	99,825
» » » » 1-10-1980/83	99,500
» » » » 1- 3-1981/84	98,900
» » » » 1- 4-1981/84	98,825
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,075
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,275
» » » 15 % 1- 1-1983	96,700
» » » 18 % 1- 7-1983	99,800
» » » 12 % 1-10-1983	89,375
» » » 12 % 1- 1-1984	88,075
» » » 12 % 1- 4-1984	86,350
» » » 12 % 1-10-1984	84,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1267,25
Dollaro canadese	1039,25
Marco germanico	537 —
Fiorino olandese	489,07
Franco belga	29,288
Franco francese	210,595
Lira sterlina	2319,15
Lira irlandese	1894,45
Corona danese	160,21
Corona norvegese	211,08
Corona svedese	220,02
Franco svizzero	677,685
Scellino austriaco	76,471
Escudo portoghese	18,355
Peseta spagnola	12,356
Yen giapponese	5,415
E.C.U.	1301,38

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 25 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1276,05	1276,05	—	1276,05	1276 —	1276,10	1275,95	1276,05	1276,05	1276,05
Dollaro canadese	1045,90	1045,90	—	1045,90	1044 —	1045,85	1045,55	1045,90	1045,90	1045,90
Marco germanico	536,85	536,85	—	536,85	537 —	536,80	536,85	536,85	536,85	536,85
Fiorino olandese	489,50	489, 0	—	489,50	489,25	489,50	489,65	489,50	489,50	489,50
Franco belga	29,326	29,326	—	29,326	29,30	29,30	29,32	29,326	29,326	29,30
Franco francese	210,66	210,66	—	210,66	210,60	210,65	210,70	210,66	210,66	210,65
Lira sterlina	2332,10	2332,10	—	2332,10	2329 —	2332,05	2333 —	2332,10	2332,10	2332,10
Lira irlandese	1894,10	1894,10	—	1894,10	1896 —	—	1895 —	1894,10	1894,10	—
Corona danese	160,38	160,38	—	160,38	160,30	160,35	160,38	160,38	160,38	160,40
Corona norvegese	212,77	212,77	—	212,77	212,75	212,75	212,80	212,77	212,77	212,75
Corona svedese	220,69	220,69	—	220,69	220,50	220,70	220,72	220,69	220,69	220,70
Franco svizzero	677,48	677,48	—	677,48	678 —	677,45	677,50	677,48	677,48	677,50
Scellino austriaco	76,48	76,48	—	76,48	76,50	76,50	76,50	76,48	76,48	76,50
Escudo portoghese	18,39	18,39	—	18,39	18,35	18,40	18,35	18,39	18,39	18,40
Peseta spagnola	12,396	12,396	—	12,396	12,35	12,40	12,3960	12,396	12,396	12,40
Yen giapponese	5,405	5,405	—	5,405	5,40	5,39	5,4050	5,405	5,405	5,40
E.C.U.	1302,85	1302,85	—	1302,85	1301,38	—	1302,85	1302,85	1302,85	—

Media dei titoli del 25 febbraio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,400
» 5,50 % » » 1968-83	90,400
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	78,650
» 6 % » » 1971-86	75,600
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	69,175
» 10 % » » 1977-92	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,850
» » » » 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,750
» » » » 1- 6-1980/82	99,800
» » » » 1- 7-1979/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,800
» » » » 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,825
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,775
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	95,525
» » » » 1- 3-1981/84	98,975
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,075
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,300
» » » 15 % 1- 1-1983	96,725
» » » 12 % 1-10-1983	89,550
» » » 12 % 1- 1-1984	88,175
» » » 12 % 1- 4-1984	86,525
» » » 12 % 1-10-1984	84,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1276 —
Dollaro canadese	1045,725
Marco germanico	536,850
Fiorino olandese	489,575
Franco belga	29,323
Franco francese	210,68
Lira sterlina	2332,55
Lira irlandese	1894,55
Corona danese	160,38
Corona norvegese	212,785
Corona svedese	220,705
Franco svizzero	677,49
Scellino austriaco	76,49
Escudo portoghese	18,37
Peseta spagnola	12,396
Yen giapponese	5,405
E.C.U.	1302,85

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432 di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975 con cui viene stabilito, tra l'altro, il programma del concorso, per esami, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva degli ingegneri del Ministero della Sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati e di un anno per ogni figlio vivente.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato; degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Laurea in ingegneria civile o in ingegneria industriale-sottosezione meccanica o elettronica o chimica.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e debitamente firmate dagli aspiranti (la firma dovrà essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni) dovranno pervenire al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro-datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente ovvero, per le domande spedite a mezzo di raccomandata, dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) luogo e data di nascita, nonché, in caso abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato;

6) di possedere il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università e della data in cui è stato conseguito;

7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero il certificato di abilitazione provvisoria) con l'indicazione dell'università e della data in cui è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) la lingua estera, tra quelle indicate nel programma d'esame, qualora intendano sostenere la prova facoltativa.

La domanda dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito nella domanda di ammissione o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove d'esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, comprensivo dell'eventuale prova facoltativa di lingua estera, secondo il programma, allegato al presente decreto, stabilito con il decreto ministeriale citato in premessa.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma il giorno 6 *maggio* 1982 *con inizio alle ore* 8,30, *presso il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica - Via Listz,* 34 - *Roma.*

La prova pratica avrà luogo in Roma il giorno 17 *giugno* 1982 *con inizio alle ore* 8,30 *presso il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica Via Listz,* 34 - *Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ovvero la mancata ammissione alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi, nelle sedi e nei giorni sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento valido, a pena di esclusione.

La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non riporti la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera, il cui esito sia stato positivo (conseguimento di una votazione di almeno 7 decimi) sarà attribuito, ai fini della votazione complessiva, un punteggio pari ad un ventesimo di quello ottenuto nella prova stessa.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto ottenuto nel colloquio ed il punteggio attribuito nella eventuale prova facoltativa.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione II - entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo il termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma (o certificato da cui risulti che lo stesso è stato rilasciato in sostituzione del diploma), in originale o copia autenticata, attestante il conseguimento del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale vero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio m simo) in originale o copia autenticata a norma delle vig disposizioni.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell' di nascita nei registri dello stato civile di un comune itali non è ancora avvenuta, deve essere presentato un certifi dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere compagnato da una traduzione in italiano certificata confo al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare itali del Paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da traduttore ufficiale.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, vranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto l'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbi già proveduto nel presentare i titoli di precedenza o di ferenza.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il cer cato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico pro ciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune residenza dal quale dovrà risultare che il candidato poss l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato lativo all'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel cer cato dovrà essere precisato che si è provveduto, presso isti o laboratori autorizzati, all'accertamento sierologico del gue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezi fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichi zione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine l'impiego al quale si concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati, il cer cato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risult dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il gr della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiud alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente relativo obblighi militari e cioé a seconda dei casi, copia o estr dello stato di servizio militare o del foglio matricolare r tare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione r liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anter a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amr strazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel terr sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimane esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato competente organo dell'amministrazione dalla quale dipe no, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevim della richiesta;
2) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del preced art. 7;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di l in rafferma o in carriera continuativa, e quelli che appar gono a Corpi armati dello Stato, possono presentare i segu documenti:

1) titolo di studio indicato alla lettera *A*) del preced art. 7;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero della sanità o ad altre amministrazioni.

I profughi dei territori di confine, tuttavia, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esitenti dai quali risultino le posizioni guridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta la esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Il Ministro, con proprio decreto, approva la graduatoria dei candidati che hanno superato il colloquio e, tenuto conto dei titoli di precedenza o preferenza, dichiara i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale publicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri del Ministero della sanità con inquadramento nella settima qualifica funzionale. Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso che assumeranno servizio, sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1982
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 133

Programmi di esame per i concorsi di ammissione nella carriera direttiva del Ministero della sanità

IL MINISTRO DELLA SANITA'

(*Omissis*).

Decreta:

I programmi concernenti i concorsi indicati in premessa sono stabiliti come segue:

(*Omissis*).

CONCORSO PER ESAMI PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI INGEGNERI

Prova scritta:

1) Requisiti igienici e criteri di potabilità dell'acqua, provvista e distribuzione dell'acqua potabile: Fabbisogno di acqua potabile. Raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche. Provvista delle acque superficiali. Captazione delle sorgenti. Captazione delle falde. Direttive igieniche per la captazione e protezione delle acque destinate all'uso potabile. Trattamento di potabilizzazione e di correzione delle acque. Dissalazione: principi fondamentali. Schemi e calcoli idraulici degli acquedotti esterni e delle reti idriche di distribuzione interna. Condotte di adduzione. Giunti. Pezzi speciali e apparecchi. Opere d'arte. Serbatoi. Distribuzione dell'acqua.

2) Raccolta trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi: Sistemi di fognatura e loro valore igienico. Studio della rete fognante. Tipi di spechi. Calcolo delle portate fecali e delle portate massime pluviali. Calcolo delle reti fognanti. Costruzione delle fogne e relative opere d'arte. Lavaggio e ventilazione delle fogne. Fognatura domestica. Impianti di sollevamento. Caratteristiche delle acque di rifiuto e problemi igienici inerenti al loro smaltimento. Diluzione. Finalità e tipi di trattamento. Impianti di trattamento dei liquami e loro calcolo: trattamenti primari, secondari e terziali. Trattamento dei fanghi. Disinfezione. Depurazione delle acque di rifiuto industriali. Manutenzione, controllo, costi di installazione e di esercizio degli impianti epurativi. Smaltimento dei liquami dalle case isolate e dai piccoli agglomerati.

Prova pratica

Impostazione progettuale di larga massima di una opera nel campo della ingegneria sanitaria (ospedali - mercati - macelli - cimiteri - piscine - scuole - stazioni sanitarie e di confine - allevamenti animali a carattere industriale).

Colloquio

A) Gli argomenti della prova scritta.

B) Elementi di fisica nucleare e delle radiazioni ionizzanti - pericoli connessi con l'impiego delle radiazioni ionizzanti e dei radioisotopi in sorgenti non sigillate - radioprotezioni (principi fisici della protezione dalle radiazioni ionizzanti e riferimento alle norme legislative attualmente vigenti in Italia) - sorveglianza fisica della protezione (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, lettera *d*) - dosimetria.

C) Il terreno nei suoi rapporti con l'igiene.

D) Sistemazione dell'ambiente urbano, regolamenti edilizi e di igiene generale con l'esplicito riferimento ai piani regolatori generali e alla programmazione edilizia sanitaria e ospedaliera.

E) Carattere degli edifici con particolare riguardo alla tecnica ed all'igiene degli edifici ospedalieri e scolastici, ai mercati, ai piccoli e grandi macelli, agli impianti sportivi, ai cimiteri.

F) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità, elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene del suolo e dell'abitato, all'approvvigionamento idrico e all'inquinamento atmosferico.

G) Prova facoltativa di lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, tedesco, inglese e spagnolo.

H) Elementi di organizzazione e gestione di un centro elettronico attraverso la pianificazione, la standardizzazione e l'addestramento del personale - principali possibilità applicative degli elaborati elettronici nell'amministrazione sanitaria - elementi di programmazione degli elaborati elettronici - concetti generali sulle tecniche di simulazione, metodologia statistica ed aree di applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Schema di domanda
(da compilare integralmente)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . (telefono . . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 35° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

5) ha conseguito la laurea in ingegneria civile o in ingegneria industriale-sottosezione . . . . (meccanica, elettrotecnica o chimica) presso l'Università di . . . . . . in data . . . .;

6) ha conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale, in data . . . . . . presso l'Università di . . . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

8) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

9) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .;

Prova facoltativa: Si intende sostenere la seguente prova di lingua straniera . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

(970)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di segretario principale, assistente tecnico e aiutante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 306, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore e l'idoneo del concorso, per esami, ad un posto di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1976.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 14 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1980, registro n. 2 Sanità, foglio n. 178, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso riservato, per titoli ed esami, a trentacinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1975.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1978, registro n. 3 Sanità, foglio n. 397, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1977.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1979, registro n. 5 Sanità, foglio n. 310, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti, elevati a tre, di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1979, registro n. 5 Sanità, foglio n. 393, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e l'idoneo del concorso, per esami, a tre posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità (decorrenza 1° gennaio 1977), indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 12 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 15, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e l'idoneo del concorso, per esami, a cinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità (decorrenza 1° gennaio 1978), indetto con decreto ministeriale 8 settembre 1978.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10, ottobre 1980, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 7 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1977, registro n. 1 Sanità, foglio n. 36, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del concorso, per esami, a due posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1975.

(994)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi a posti di applicato e operaio dell'armamento

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1981 - parte prima e seconda - è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1292, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui cinque assegnati al compartimento di Milano, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1981 - parte prima e seconda - è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1292, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di applicato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui cinque assegnati al compartimento di Torino, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

Nel Bollettino ufficiale delle *ferrovie dello Stato* n. 23 del 25 dicembre 1981 - parte prima e seconda - è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 agosto 1977, n. 1701, che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a cinquanta posti di operaio dell'armamento in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Trieste, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1677.

(1008)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale con espletamento del servizio di fisiochinesiterapia presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale con espletamento del servizio di fisiochinesiterapia presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(138/S)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorso ad un posto di aiuto di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(137/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Benevento.

(137-bis/S)

REGIONE BASILICATA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN LAGONEGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale di Lagonegro

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Lagonegro, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione del l'U.S.L. in Lagonegro (Potenza).

(141/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N 47, IN MANTOVA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia, istologia patologica e citodiagnostica presso il presidio ospedaliero di Mantova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia, istologia patologica e citodiagnostica presso il presidio ospedaliero di Mantova.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidio ospedaliero di Mantova.

(142/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 58, IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla seconda divisione chirurgica presso il presidio ospedaliero di Cernusco sul Naviglio.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla seconda divisione chirurgica presso il presidio ospedaliero di Cernusco sul Naviglio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(143/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 57 del 27 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale evangelico Valdese - Ospedale generale di zona, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio/a qualificato/a.

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato con funzioni anche di conduttore di macchine operatrici.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia: Concorso pubblico, per titoli integrato da un colloquio, ad un posto di inserviente nella carriera ausiliaria.

Istituti fisioterapici ospitalieri, in Roma: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di aggiunto di segreteria, di collaboratore direttivo di segreteria, infermiere generico, infermiere professionale, operaio ad alta specializzazione tecnologica meccanico; riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di perito fotografo.

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Concorso, per esami, ad un posto per collaboratore in prova nel ruolo amministrativo, presso la sezione di Firenze.

Concorso, per esami, ad un posto per collaboratore in prova nel ruolo amministrativo, presso la sezione di Padova.

Concorso, per esami, a due posti per assistente in prova nel ruolo amministrativo, presso la sezione di Firenze.

Concorso, per esami, ad un posto per collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale, presso la sezione di Pisa.

Concorso, per esami, ad un posto per collaboratore in prova nel ruolo tecnico professionale, presso i laboratori nazionali di Legnaro.

Concorso, per esami, ad un posto per assistente in prova nel ruolo amministrativo, presso la sezione di Pavia.

Concorso, per esami, ad un posto per collaboratore in prova nel ruolo tecnico-professionale, prima assegnazione la sezione di Pavia.

Concorso, per esami, ad un posto per operatore in prova nel ruolo tecnico-professionale, con mansioni di operaio specializzato addetto alla realizzazione e montaggio di parti meccaniche, prima assegnazione la sezione di Roma.

Concorso, per esami, ad un posto per operatore in prova nel ruolo tecnico-professionale, con mansioni di addetto al governo di unità periferiche annesse ad elaboratori elettronici, prima assegnazione la sezione di Roma.

Concorso, per esami, ad un posto per assistente in prova nel ruolo amministrativo, prima assegnazione laboratori nazionali di Frascati.

Concorso, per esami, ad un posto per assistente in prova nel ruolo tecnico-amministrativo, con mansioni di addetto alle attività tecniche, per la protezione sanitaria, prima assegnazione laboratori nazionali di Frascati.

Concorso, per esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo tecnico-professionale, con mansioni di infermiera professionale, prima assegnazione laboratori nazionali di Frascati.

Concorso, per esami, ad un posto di collaboratore in prova nel ruolo amministrativo, presso la sede centrale, servizio affari generali e ordinamento.

R E G I O N I

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1982, n. 1.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, concernente « Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 19 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, dopo il comma introdotto dall'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli impianti che producono emissioni diffuse, cioè tecnologicamente non riconducibili ad uno o più condotti di scarico e i cui valori non siano tecnicamente riferibili ai limiti fissati nella tabella B, il Servizio protezione ambiente determina di volta in volta i valori massimi delle quantità di inquinanti in emissione, stabilendo altresì le modalità ed i sistemi di misura, nonché le prescrizioni atte a contenere le emissioni nei più ristretti limiti ottenibili ».

Art. 2.

Ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, sono aggiunte le parole: « per non più di due volte nelle ventiquattro ore ».

Art. 3.

Dopo l'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis* - *Emissioni di impianti produttivi e misti esistenti.* — La giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, sentiti i comuni territorialmente interessati, può autorizzare la continuazione dell'esercizio di impianti produttivi misti, già in funzione alla data del 12 dicembre 1978, che diano luogo ad emissioni non conformi ai limiti fissati della tabella *B*. ovvero alle emissioni diffuse di cui all'art. 3, qualora la natura degli inquinamenti, o gli eccezionali valori delle portate in emissioni, ovvero la situazione strutturale dell'insediamento siano tali da impedire l'impiego di idonei sistemi di abbattimento e l'adozione di diversi processi produttivi comporti costi eccessivi.

Al fine di ottenere l'autorizzazione, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del periodo triennale di adeguamento previsto dall'art. 3, deve essere presentata alla giunta provinciale apposita domanda, corredata da un programma di intervento sui cicli tecnologici, sugli impianti, e/o di installazione o modifica di sistemi di abbattimento ovvero di ricerca e di sperimentazione pratica, anche a mezzo di impianti pilota, finalizzato al conseguimento di valori minimi di concentrazione e portata degli inquinanti in emissione entro ristretti limiti temporali. Dei risultati ottenuti dalle ricerche e dalle sperimentazioni nonchè dai diversi interventi, dovrà periodicamente essere informato il servizio protezione ambiente.

La giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, potrà integrare il programma di interventi con eventuali prescrizioni ed altresì richiedere in qualunque momento la presentazione di un nuovo programma ovvero imporre l'adozione di nuove misure in relazione al progresso tecnologico, in ogni caso fissando i valori limite delle emissioni nonché i tempi per il loro raggiungimento.

Di tali programmi, nonchè delle rilevazioni effettuate sulle aziende interessate al presente articolo, verranno fornite perio-

diche informazioni alle unità sanitarie locali territorialmente interessate anche in riferimento a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

« *Denuncia ed autorizzazione dei nuovi impianti.* — Gli impianti termici di nuova installazione, nonché le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere denunciati nei modi e nelle forme di cui al secondo comma dell'articolo 5 almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione dei lavori.

Gli impianti produttivi e misti di nuova installazione nonchè le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli esistenti debbono essere previamente autorizzati dal servizio protezione ambiente. La relativa domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 6, mediante appositi moduli predisposti dal servizio protezione ambiente stesso, e contenere notizie sul ciclo tecnologico, sui principi di funzionamento degli impianti, sulle materie prime impiegate, sui prodotti finiti, nonchè precise indicazioni sulle caratteristiche delle emissioni con descrizione degli eventuali sistemi di abbattimento.

Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione sono emanati entro novanta giorni dalla richiesta; l'auorizzazione potrà essere condizionata al rispetto di particolari prescrizioni ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è soppresso.

Art. 6.

All'art. 15, punto 3), della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è aggiunta la seguente frase: « Non sono soggetti al presente divieto gli scarichi di acque di raffreddamento purchè prive di qualsiasi sostanza inquinante e nel rispetto del limite di cui al numero 2) della tabella *D*; nè gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione dei porfidi e delle altre rocce naturali, nonchè dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento alle falde acquifere o instabilità dei suoli ».

Art. 7.

All'art. 17, punto 2), della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 23 aprile 1979, n. 2, dopo le parole « tabella *G* », sono aggiunte le seguenti parole: « ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario ».

Art. 8.

All'art. 20 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano fino a quando non sia diversamente disposto con il piano di risanamento delle acque, di cui all'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 9.

Al terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: « I serbatoi contenenti altri prodotti petroliferi liquidi alla pressione e temperatura ambiente, di capacità superiore ai 500 quintali, in uso alla data del 13 dicembre 1978, devono essere dotati degli accorgimenti di cui al secondo comma entro il 13 dicembre 1984 ».

Art. 10.

Dopo il terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora venga accertata la non conformità dei serbatoi o contenitori alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il servizio protezione ambiente, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, può ordinare la rimozione o inattivazione dei serbatoi o contenitori, ovvero stabilire un congruo termine per l'adozione degli accorgimenti di cui al precedente secondo comma ».

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, dopo le parole «di copia della denuncia» sono aggiunte le parole «o dell'autorizzazione».

Art. 12.

Dopo l'art. 33 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis* - *Regolamenti per il servizio di fognatura.* — I comuni debbono, entro il 30 giugno 1982, adottare idonei regolamenti per il servizio di fognatura, ovvero adeguare quelli già esistenti. La giunta provinciale può formulare indicazioni per la predisposizione da parte degli enti interessati dei regolamenti sopra citati».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 40 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, le parole «questi ultimi devono» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «il servizio protezione ambiente può prescrivere che questi ultimi debbano».

Art. 14.

Il prima comma dell'art. 18 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti alla data del 13 dicembre 1978, nei quali si svolga attività di distillazione per la produzione di alcool da sostanze vegetali, i limiti transitori di cui al precedente art. 17, punti 1), e 2), trovano applicazione sino alla data del 31 dicembre 1983 ferma restando, dopo tale data, l'osservanza dei limiti definitivi di accettabilità ivi stabiliti».

Art. 15.

All'art. 44, punto 2) della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come modificato dall'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, è aggiunta la seguente frase: «Alla stessa sanzione soggiace chi non sia previamente munito dell'autorizzazione di cui all'art. 7».

Art. 16.

All'art. 45, punto 4), della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, le parole «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle parole «L. 500.000 a L. 5.000.000».

Art. 17.

Le sanzioni amministrative nelle misure ridotte di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, sono da intendersi applicabili anche alle infrazioni verificatesi successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 11 gennaio 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(971)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820590)